

---

## 22) MISURE LIMITANTI LE RIPERCUSSIONI SOCIO-ECONOMICHE DELL'EPIDEMIA COVID – 19. I FONDI STANZIATI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE LOMBARDIA.

Le misure adottate allo scopo di limitare il rapido diffondersi del COVID – 19 hanno, purtroppo, spianato la strada ad una crisi economico - finanziaria che ci accompagnerà per alcuni mesi.

Liberi professionisti, titolari di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, tutti accomunati dal rapido arresto della propria attività, a causa dell'inevitabile ribasso dell'andamento economico del paese, che questa epidemia ha portato con sé.

È per tale ragione che, adottate le misure urgenti per limitare la diffusione dei contagi – dapprima nel nord Italia, poi estese all'intera penisola – il Governo ha ritenuto necessario stanziare alcuni fondi a sostegno di coloro che, principalmente nei mesi immediatamente successivi all'arrestarsi dell'emergenza in corso, si troveranno in gravi difficoltà.

Le determinazioni governative hanno lo scopo, pertanto, di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con la previsione di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed in favore delle famiglie e delle imprese.

Di seguito forniamo una sintetica elencazione dei fondi stanziati dal Governo con l'entrata in vigore del Decreto Cura Italia:

- **Incremento dei fondi contrattuali per la dirigenza medica e per le condizioni di lavoro del personale del comparto sanità**: allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del SSN, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 (art. 1).

- **Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020**: il Fondo è a supporto dell'assunzione di dirigenti sanitari medici e veterinari e personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione (art. 2).
- **Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali**: per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo, pertanto, una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza (art. 18).
- **Fondo di integrazione salariale**: i datori di lavoro (ed i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale - FIS), che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane (art. 19).
- **Indennità lavoratori per lo spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori**: è prevista la corresponsione di una indennità, pari a 600 euro per il mese di marzo, per i non titolari di lavoro dipendente (art. 38).
- **Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID - 19**: al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Entro 30 gg dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, con uno o più decreti, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotterà i criteri di priorità e le modalità di attribuzione (art. 44).
- **Fondo centrale di garanzia PMI**: deroghe ed integrazioni alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996. Per la durata di 9 mesi

dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro (art. 49).

- **Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"**: per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della L. 244/2007, l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus (art. 54).

- **Fondo a copertura delle garanzie dello Stato**: istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato (a supporto delle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza), con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 57).

- **Fondo per la promozione integrata**: nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione, tra varie, di una campagna straordinaria di comunicazione ed attività promozionali per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti (art. 72).

- **Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020**: si tratta di misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (art. 74).

- **Fondo per settore agricolo e pesca**: Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per il settore agricolo e la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari, ristrutturazione dei debiti e costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese, nonché a supporto dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78).
- **Fondo per il trasporto aereo**: è istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di compensare i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale e al fine di consentire la prosecuzione dell'attività (art. 79).
- **Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020**: si tratta di misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari, danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica, e per la prevenzione della diffusione del COVID - 19 (art. 86).
- **Fondi per settore spettacolo e cinema**: con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Cura Italia, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto, altresì, dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID - 19 (art. 89).
- **Fondo MIT per autoservizi di trasporto pubblico**: è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri (art. 93).
- **Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo**: la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1ter del D. l. n. 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 291/2004, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 94).

- **Rimodulazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-20**: al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo (art. 97).
- **Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca**: al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza, è istituito per l'anno 2020 un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse (art. 100).
- **Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni**: in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID - 19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Il fondo è destinato per 65 milioni ai Comuni e per 5 milioni alle Province e Città metropolitane (art. 114).
- **Fondo per compensi straordinari della Polizia Stradale**: presso il Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2020, un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID - 19 (art. 115).
- **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**: Fondo istituito allo scopo di realizzare piattaforme per la didattica a distanza, con dotazione e potenziamento di strumenti digitali, utili per l'apprendimento a distanza; formazione di personale scolastico e dotazione in comodato d'uso di strumenti digitali agli studenti meno abbienti per la fruizione delle piattaforme (art. 120).

**- Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del D.Lgs. n. 1/2018:** Fondo istituito a supporto dell'acquisizione di beni ed attività occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 da parte del Commissario straordinario, che ha il compito di organizzare, acquisire e sostenere la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla (art. 122).

Con particolare riferimento alla **Lombardia**, infine, in coda al Decreto Cura Italia, si evidenzia che, con dgr n. 2974 del 23 marzo 2020, la Regione ha stanziato il **Fondo morosità incolpevole 2020**, con il quale ha previsto un sostegno economico per le famiglie in affitto, ma che, per fragilità economica, hanno una situazione di morosità incolpevole.

La misura è destinata alle famiglie titolari di un contratto di locazione sul libero mercato, in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, che abbiano in corso una procedura di sfratto e con un ISEE non superiore ad euro 26.000,00. Con la riprogrammazione delle risorse previste con tale Fondo, tuttavia, potranno usufruire dell'agevolazione anche i nuclei familiari senza provvedimento di sfratto in corso, in difficoltà nel pagare l'affitto a seguito della emergenza sanitaria COVID – 19.

Potranno attingere al Fondo i Comuni lombardi inseriti nella classificazione statale dei cosiddetti "Comuni ad alta tensione abitativa", i quali potranno erogare un contributo alle famiglie che ne faranno richiesta in relazione all'entità della morosità incolpevole preliminarmente accertata.

Con l'auspicio che le previsioni su elencate siano di supporto ai cittadini ed ai contribuenti in difficoltà, attendiamo fiduciosi i provvedimenti di attuazione, ove previsti, nonché prossime istruzioni sulle modalità di accesso e di richiesta dei contributi stanziati.

**Militerni & Associati**  
**Avv. Marta Cobianchi**  
**Avv. Marzia Supino**